

EMENDAMENTO

Art. 12

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Art. 12- bis

1. Nel caso di condanna del datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300, le somme percepite dal lavoratore a titolo di prestazioni di disoccupazione, di indennità di mobilità e di integrazione alla stessa conseguenti alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro sono oggetto di ripetizione da parte dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale nei limiti di quanto riconosciuto dal giudice a titolo di indennità risarcitoria.”

MOTIVAZIONE: Proposta intervento su obbligo restituzione ammortizzatori sociali al personale reintegrato con soli 12 mesi di indennizzo- Cub Trasporti, Antonio Amoroso (cell. 3939103997)- contatto da Massimo Pasquini della Camera.

Trattasi di modifica predisposta dall' Inps che, tuttavia, non risolve il problema della retroattività e quindi dei ricorsi in essere, ma che -pur non esonerando completamente il lavoratore dalla restituzione degli ammortizzatori sociali- fa sì che il lavoratore restituisca gli importi degli ammortizzatori sociali solo nei limiti delle indennità risarcitorie stabilite dal giudice (ovvero le 12 mensilità).

E' emerso, altresì, che Inps non è in grado di definire quanti e a quanto ammontano le richieste risarcitorie non avendo una contabilizzazione centralizzata.

(VED., INVECE, IPOTESI DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA, PROPOSTA NELL'EMENDAMENTO SUCCESSIVO)

LA QUESTIONE- Al fine di evitare i pesanti effetti distorsivi della Riforma Fornero che si stanno producendo ai danni dei lavoratori già colpiti da un illegittimo licenziamento e destinatari di un pronunciamento di reintegrazione da parte dell'autorità giudiziaria (essendo, quindi, assunti prima del 7.3.2015 e inseriti in servizio presso una unità produttiva con più di 15 dipendenti o, comunque, in una azienda con più di 60 dipendenti sul territorio nazionale), la CUB ha richiesto, invano, più volte un intervento al Governo ed alle Commissioni competenti (ad es. Commissione XI della Camera) per approvare una Interpretazione Autentica dell'art.2, comma 41, della L.92 del 18.7.2012, tale che si scongiuri la richiesta di Inps ai suddetti lavoratori, degli ammortizzatori percepiti in attesa

di un pronunciamento giudiziario che, spesso dopo molto tempo, prevede un indennizzo di solo 12 mensilità.

E' ormai noto che i lavoratori reintegrati giudizialmente, anche dopo diversi anni dal licenziamento illegittimo subito, nel caso in cui abbiano fruito per un periodo di tempo di ammortizzatori sociali a seguito del licenziamento, vengono raggiunti dalla richiesta di Inps di restituzione di quanto versato dall'Istituto previdenziale stesso.

Tale situazione sta determinando gravissimi disagi a moltissimi lavoratori che, il più delle volte, hanno atteso per anni, anche dopo la fine dell'erogazione degli ammortizzatori sociali stessi, l'emanazione di una sentenza che cancellasse l'illegittimo licenziamento subito ed imponesse la loro reintegrazione al lavoro ma che, nella quasi totalità dei casi, ha imposto al datore di lavoro, a titolo di sanzione per l'illegittima espulsione dal servizio comminata al dipendente, l'erogazione, oltre ai contributi previdenziali maturati dal giorno del licenziamento stesso, di un indennizzo equivalente a solo 12 mensilità di retribuzione.

Infatti dal 2012, con l'obiettivo dichiarato di "flessibilizzare" il mercato del lavoro ma con la sola intenzione di facilitare i licenziamenti, è intervenuta la Riforma Fornero che ha stravolto le previsioni dell'art.18 della L.300/70, successivamente modificate dal Jobs Act, cancellando la previsione che un datore di lavoro potesse essere sanzionato, oltre che con l'obbligo della reintegrazione al lavoro del dipendente e con il versamento dei contributi previdenziali, anche con il pagamento di tutte le retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento a quello della sentenza in questione.

La riduzione delle mensilità di indennizzo in caso di licenziamento illegittimo, introdotta dalla Riforma Fornero, però, non ha comportato una necessaria riduzione dei tempi del processo del lavoro, determinando la concreta possibilità che un lavoratore resti senza lavoro e stipendio per diversi anni, salvo poi, a fronte di una sentenza di reintegrazione, percepire un indennizzo equivalente a soli 12 mesi di retribuzione, per poi essere raggiunto da una richiesta, ben più alta economicamente, di restituzione degli eventuali ammortizzatori sociali percepiti.

In sostanza, l'effetto del combinato disposto della Riforma Fornero, che ha sollevato il datore di lavoro dalle sanzioni che prevedevano prima del 2012 il pagamento al dipendente illegittimamente licenziato di tutti gli stipendi dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, e della richiesta di restituzione degli ammortizzatori da parte di Inps, determina che, in moltissimi casi, a pagare i costi di un licenziamento, effettuato in barba alle norme esistenti, sia colui che ha subito l'illegittima espulsione dal lavoro (il dipendente) e non chi ha commesso l'illecito (il datore di lavoro).

Ad oggi, comunque, sono molti i lavoratori che, ricevendo lettere dell'Inps di richiesta di restituzione degli importi ricevuti a titolo di mobilità e/o altre prestazioni di ammortizzazione sociale dopo il licenziamento, hanno impugnato tali comunicazioni, chiedendo invano un pronunciamento del Giudice in ordine alla inaccettabilità di tale richiesta.

Al momento non c'è ancora una giurisprudenza univoca nel merito, anche se i pronunciamenti dei Tribunali del Lavoro e delle Corti di Appello si stanno consolidando, stante la normativa vigente, contro i ricorsi dei lavoratori avverso le richieste di Inps e, presto, in mancanza di una norma che corregga le previsioni della Riforma Fornero, anche la Cassazione sancirà che a pagare siano i lavoratori già colpiti da un illegittimo licenziamento.

Per completezza espositiva, restano da fare alcune considerazioni sulla situazione in essere:

1) SULLA ILLEGITTIMITA' DELLA PRETESA RESTITUTORIA: nella maggioranza dei casi non vi è alcuna sovrapposizione o duplicazione di emolumenti. Spesso non c'è alcuna giustificazione perché l'INPS pretenda dal lavoratore la restituzione degli importi doverosamente erogati nel periodo durante il quale il dipendente licenziato è restato senza reddito a titolo di indennità di mobilità o Naspi e, come succede nel trasporto aereo, di integrazione di Fondi di Solidarietà categoriale.

2) SULLA ILLEGITTIMITA' DELLA COMPENSAZIONE E/O TRATTENUTA: l'Inps, per consolidata giurisprudenza, non può prelevare da una sua prestazione quanto è stato erogato per altra ragione.

3) SULL'ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE l'art. 38, comma 2, Cost. sancisce il diritto del lavoratore a che <<siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di ... disoccupazione involontaria.>>. Ed a tali compiti, il comma 4, dispone che <<provvedano organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato>>. A fronte delle modifiche intervenute con la Riforma Fornero, la sentenza di reintegrazione di un lavoratore non determina il ripristino delle retribuzioni ma solo un indennizzo. Inoltre quanto sostiene Inps confligge con l'art. 3 Cost. dato che determina una evidente differenziazione di trattamento tra i lavoratori trovatisi nel medesimo stato di disoccupazione involontaria: i lavoratori reintegrati entro i dodici mesi dal licenziamento, i quali non subirebbero alcuna perdita di copertura reddituale a fronte dell'indennizzo (e magari potrebbero godere anche di una indennità risarcitoria superiore ai mesi di mancata occupazione); i lavoratori reintegrati a distanza di anni dal licenziamento, i quali, non solo percepirebbero un indennizzo ragguagliato nella misura massima a dodici mensilità, quanto sarebbero addirittura tenuti a restituire la già percepita indennità di mobilità o naspi. Anche lo spirito dell'Art. 24 Cost sarebbe violato. in quanto è del tutto evidente che il rischio di dover restituire, a distanza di anni, decine di migliaia di euro, percepite a titolo di indennità di mobilità o naspi, a fronte di una reintegra che ripristini, effettivamente, il rapporto di lavoro, appunto a distanza di anni, si tradurrebbe in un decisivo deterrente all'azione giudiziaria, comportando essa un potenziale costo non sostenibile da alcun lavoratore. Infine violazione art. 11 e 117 della Cost. in quanto la normativa italiana introdotta dalla Riforma Fornero confligge con quella europea.

4) SUL MANCATO RISPETTO DEL CODICE EUROPEO SICUREZZA SOCIALE (Strasburgo il 16 aprile 1964) – Parte IV Indennità di disoccupazione - si sostiene l'obbligatorietà del sostegno durante la disoccupazione involontaria.

5) SULL'AGGIRAMENTO DELLE PREVISIONI DELLA CARTA SOCIALE EUROPEA (3.5.1996, riveduta) - tutti i lavoratori ed i loro aventi diritto hanno diritto alla sicurezza sociale e tutti i lavoratori hanno diritto ad una tutela in caso di licenziamento.

6) SULLA MANCATA APPLICAZIONE DELLE PREVISIONI DEL REGOLAMENTO CE N. 883/2004 - gli artt. da 61 e 65 che dispongono l'obbligatorietà di misure a copertura della disoccupazione involontaria.

EMENDAMENTO

Art. 12

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Art. 12- bis (Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 41, della legge numero 92 del 18 luglio 2012)

“1. L'articolo 2, comma 41, della legge numero 92 del 18 luglio 2012 si interpreta nel senso che il provvedimento giudiziale di reintegrazione disposto ai sensi del comma 4 dell'articolo 18 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, comporta decadenza solo a far data dall'effettivo ripristino del rapporto di lavoro, comportante l'obbligo di corresponsione della retribuzione. In ogni caso, la declaratoria di illegittimità del licenziamento non determina obbligo restitutorio delle somme medio tempore percepite dal lavoratore a titolo di trattamento previdenziale o di integrazione al reddito da qualsiasi fonte disposta; fermo restando il divieto di cumulo tra trattamento retributivo e le indennità di cui innanzi.”

MOTIVAZIONE: PROPOSTA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA L. N.92/2012 ART. 2 COMMA 41 , quanto all'obbligo di restituzione delle somme percepite quali ammortizzatori sociali da parte del personale reintegrato con soli 12 mesi di indennizzo- Cub Trasporti, Antonio Amoroso (cell. 3939103997)- contatto da Massimo Pasquini della Camera.

L'emendamento, se approvato, eviterebbe ai lavoratori di subire, dopo il danno di un licenziamento illegittimo e l'eventuale reintegra, la richiesta di restituzione degli ammortizzatori sociali, percepiti in attesa di un pronunciamento giudiziale che, molto spesso, arriva dopo anni dall'espulsione dal lavoro inflitta in barba alle norme esistenti.

La presente richiesta di intervento è stata anche presentata, oltre che al precedente Governo che non ha provveduto a intervenire sulla Riforma Fornero, anche alla attuale Presidenza del Consiglio (siamo stati ricevuti dai collaboratori della Meloni), nonché all'attuale Ministro del Lavoro, dell'Economia e delle Finanze e dei Trasporti.

In ultimo si sottolinea che in diversi incontri avuti con la Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali di Inps è emerso che l'istituto non inserisce a bilancio le previsioni di recupero economico, non essendo in grado di prevedere se e quando le eventuali richieste di restituzione degli ammortizzatori sociali possano essere onorate.

A.S. 854

12.3

EMENDAMENTO

ARTICOLO 12

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:

“, non ulteriormente prorogabile”.

MOTIVAZIONE: CUB TRASPORTI (A. Amoroso). Proponiamo che la cigs Alitalia sia cmq prorogabile.

EMENDAMENTO

ARTICOLO 12

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere il comma 2.

MOTIVAZIONE: CUB TRASPORTI. Costringere in particolare il personale navigante (Comandanti, Piloti e Assistenti di Volo) ad andare in pensione rinunciando a proseguire la fruizione degli ammortizzatori sociali, almeno fino al termine previsto per l'erogazione della cassintegrazione, significa penalizzarli in quanto la prestazione pensionistica per il personale di volo è assolutamente più bassa della prestazione cigs+FdS del Trasp. Aereo.

Infatti, le Compagnie aeree, a fronte di una stratificata normativa del settore, versano per comandanti, piloti e assistenti di volo una contribuzione estremamente ridotta, pari al 50% di molti degli istituti retributivi, penalizzando quindi la prestazione pensionistica stessa.

In ogni caso andrebbe evitato l'obbligo per i lavoratori AZ di andare in pensione anticipata.

L'anticipo della pensione, implicando una riduzione della prestazione stessa, impone da sempre una volontarietà del lavoratore ad andare in pensione. In questo caso la volontarietà sarebbe aggirata, negando a chi matura i requisiti per l'anticipo della prestazione pensionistica, la possibilità di poter continuare a fruire degli ammortizzatori sociali dopo il 1.1.2024.

Inoltre, è opportuno sottolineare che il Decreto in questione, sia per coloro che maturano la pensione di vecchiaia, sia per quelli che maturano i requisiti per l'anticipata, non revoca l'obbligo del preavviso da dare all'Alitalia.

Si consideri infatti che il Decreto sarà convertito in legge entro il mese di ottobre. Il dipendente AZ che ha maturato i requisiti per andare in pensione dal 1.1.2024 dovrebbe dimettersi dopo la conversione in legge e appena saranno chiare le modalità attuative della norma, nonché dopo che l'Inps avrà redatto le relative circolari esplicative.

Visto che il preavviso di dimissioni impone di formulare la comunicazione delle dimissioni con 4 mesi di preavviso, per non subire la trattenuta sulle competenze relative al mancato (totale o parziale) preavviso, il personale AZ, se venisse confermata la stesura attuale, resterebbe penalizzato dovendo rinunciare minimo a 2 mensilità che saranno trattenute dalle sue competenze.

Ovviamente Alitalia Sai in A.S. proporrà di rinunciare a trattenere dalle competenze di ciascun "pensionando" il mancato preavviso, se e solo se il suddetto lavoratore sottoscriverà una

conciliazione in sede sindacale con i soliti rappresentanti di comodo che si presteranno, dietro compenso, a certificare tali “transazioni” che comunque impongono la rinuncia a qualsiasi contenzioso con la ex-Compagnia di Bandiera relativo a questioni passate, presenti e future.

E' del tutto evidente che la soppressione del suddetto comma, integrale o parziale che sia, comporta un incremento di spesa complessiva che può essere valutato solo avendo a disposizione i dati Inps sul personale che si è valutato in procinto di uscire dagli ammortizzatori sociali per andare in pensione.

A.S. 854

12.7

EMENDAMENTO

ARTICOLO 12

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: “, ovvero, della pensione anticipata”, fino alla fine del periodo.

MOTIVAZIONE: vedi emendamento precedente (CUB TRASPORTI). Questo emendamento è da considerarsi “in via subordinata” al precedente.

EMENDAMENTO

ARTICOLO 12

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 3, sostituire le parole “pari al 60 per cento”, con le seguenti: “pari all’80 per cento”.

Conseguentemente:

- 1) al comma 3, ovunque ricorrano, sostituire le parole “5,8 milioni”, con le seguenti: ”8 milioni”;
- 2) al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole “8,3 milioni”, con le seguenti: “12 milioni”.

MOTIVAZIONE: vedi anche motivazione dei 2 emendamenti precedenti (CUB TRASPORTI).

Modificare con “pari all’80 per cento”, ripristinando la percentuale di integrazione come è sancito nella norma del 2016 costitutiva del Fondo di Solidarietà del Trasporto Aereo e com’era anche dal 2004 nel Fondo Speciale del Trasporto Aereo, modificatosi in quello di solidarietà a fronte delle modifiche introdotte dalla Fornero.

Si consideri che TUTTI i lavoratori del comparto aereo-aeroportuale dipendenti di qualsiasi azienda del settore, percepiscono le integrazioni alle prestazioni base degli ammortizzatori sociali fino all’80% della retribuzione percepita nei 12 mesi precedenti alla sospensione o al licenziamento.

Tale taglio al 60% venne introdotto per l’anno 2023 nella Legge di Bilancio 2021 a fronte di un intervento del Ministro Orlando su sollecitazione dell’Ex-Presidente di Ita, Altavilla. Quest’ultimo, avendo adottato un regolamento aziendale unilaterale della newCo che prevedeva retribuzioni per il personale navigante (Piloti e Assistenti di Volo) di oltre il 40% più basse di quelle erogate dalla ex-Compagnia di Bandiera, temeva che non sarebbe riuscito a convincere il personale proveniente da Alitalia a farsi assumere nella nano-Compagnia pubblica, in quanto le prestazioni degli ammortizzatori sociali sarebbero state più alte di quelle percepite in servizio.

La Legge di Bilancio del 2021 sancì per il 2023, quindi, la suddetta riduzione delle integrazioni ai lavoratori prevedendo però che, mantenendosi nel limite di spesa di 99,9 mln di euro, sarebbero stato possibile integrarle fino all’80%: una previsione che ad oggi non è stata attuata nonostante Inps abbia dichiarato la capienza del FdS del Trasporto Aereo e il Ministero del Lavoro abbia manifestato la disponibilità ad effettuare tali integrazioni il prima possibile.

La realtà è che ad oggi il FdS del Trasp. Aereo avrebbe sicuramente le risorse necessarie per integrare, per i 10 mesi del 2024, le prestazioni della cassintegrazione all’80% per tutti i lavoratori AZ sospesi in cigs.

Si consideri che per il personale di terra l'integrazione del FdS del Trasporto Aereo ridotta fino al 60% della prestazione complessiva degli ammortizzatori sociali, di fatto, si azzerava o quasi per gran parte del personale di terra.

EMENDAMENTO

ARTICOLO 12

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere il comma 4.

MOTIVAZIONE: CUB TRASPORTI. Il tetto di 2500 € lordi alla prestazione complessiva è una assoluta novità, visto che i lavoratori di tutte le altre aziende del Trasp. Aereo posti in cigs, percepiscono la prestazione complessiva (cigs + fondo di solidarietà), come detto, all'80% della retribuzione dei 12 mesi precedenti alla sospensione.

Ciò è vero pure per i piloti, AA/VV e personale di terra delle compagnie straniere con contratto italiano. Basti vedere le delibere del Comitato Amministratore del Fondo di Solidarietà del Trasp. Aereo per verificare che la spesa complessiva dell'integrazione è destinata ai dipendenti di moltissime aziende e compagnie aeree, non solo ad Alitalia. Si consideri quindi che l'apposizione di un tetto di 2500 € lordi va a penalizzare in particolare Comandanti, Piloti e alcune qualifiche degli assistenti di volo.

Si consideri che il tetto di 2500€ lordi alla prestazione complessiva significa che questa, in particolare per Comandanti e Piloti, si arresta solo al 30% della retribuzione precedentemente percepita, ovvero ad una aliquota irrisoria rispetto a quella prevista per tutti gli altri lavoratori del settore.

E' altresì evidente che la soppressione del suddetto comma, o la sua modifica che consenta di incrementare il tetto in questione, comporta una spesa complessiva che va valutata considerando i dati in possesso di Inps relativi al personale navigante e agli importi medi percepibili della prestazione complessiva per il personale navigante.

EMENDAMENTO

ARTICOLO 12

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

“6-bis. Italia Trasporto Aereo S.p.A. è tenuta ad assumere prioritariamente dal bacino dei dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. ed Alitalia Cityliner S.p.a., collocati in trattamento straordinario di integrazione salariale, i lavoratori in possesso delle professionalità analoghe a quelle necessarie al proprio organico.”

MOTIVAZIONE: CUB TRASPORTI, definisca un vincolo per ITA ad assumere dal bacino dei cassintegrati di Alitalia, eventuali nuovi lavoratori in possesso delle professionalità di cui la compagnia ha bisogno di inserire in organico.

Inizialmente il governo Draghi sosteneva che l'Europa imponesse che le assunzioni fossero fatte dal mercato, per rimarcare la discontinuità economica tra ITA e Alitalia.

In realtà la Vestager ha più volte sostenuto in diverse interviste che alla DG Competition interessava che Ita non avesse applicato lo stesso contratto e che, invece, non era affatto interessata dove la newCo avesse assunto i lavoratori.

Sarebbe una norma di civiltà che le assunzioni venissero fatte dal bacino dei cassintegrati AZ. In tal modo si tutelerebbero anche le casse pubbliche, chiamate a pagare gli ammortizzatori sociali per il personale AZ e gli stipendi per i dipendenti di ITA. Sarebbe una norma che potrebbe interessare ad ITA stessa, visto che, assumendo dai cassintegrati, di cui un numero considerevole è ricorrente contro il mancato passaggio da Alitali